

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO

GIULIO CESARE BUZZATI

LA DOPPIA CITTADINANZA

STUDIATA

NEI RAPPORTI FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

*II*



ROMA

TIP. DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

1908

IMBENTIMENTO DI  
LA BIBLIOTECA  
"S. MARTINUS"  
7  
3



ISTITUTO COLONIALE ITALIANO

GIULIO CESARE BUZZATI

LA DOPPIA CITTADINANZA

STUDIATA

NEI RAPPORTI FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

*II*



ROMA

TIP. DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

1908







57. 13

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO

---

GIULIO CESARE BUZZATI

---

080143117

# LA DOPPIA CITTADINANZA

STUDIATA

NEI RAPPORTI FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA



ROMA

TIP. DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE


Via Federico Cesi, 45

—  
1908



N.ro INVENTARIO PRE 1664





## LA DOPPIA CITTADINANZA

STUDIATA NEI RAPPORTI FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

I. Riprendo lo studio di un argomento già da me trattato nelle pagine di questa *Rivista* (1): « La doppia nazionalità ». Nella memoria pubblicata cercai di dimostrare come soltanto con la contemporanea appartenenza dei nostri emigranti allo Stato di origine ed a quello di immigrazione, possa l'Italia assicurarsi tutte quelle utilità di ordine politico ed economico che sono capaci di procurarle i nuclei di lavoratori italiani viventi nell'America latina. Scopo del presente studio è di esaminare concretamente in che modo, per quali vie, mediante quali accordi e reciproche concessioni tra gli Stati interessati sia possibile conservare ai nostri emigranti la nostra cittadinanza, pur facendo loro acquistare quella dello Stato di residenza.

Restringo il mio esame ai rapporti tra l'Italia e lo Stato federale argentino. I principi prevalenti nelle leggi di quel paese sull'acquisto e la perdita della cittadinanza sono quasi identici a quelli che informano le leggi degli altri Stati dell'America latina; così che le conclusioni cui arriverò rispetto all'Argentina potranno, con lievi modificazioni, essere applicate anche nei rapporti nostri con gli altri Stati dell'America centrale e meridionale. È naturale poi che il mio esame sia preferibilmente rivolto all'Argentina, perchè verso quello Stato il nostro movimento migratorio si è rivolto con più regolare e crescente intensità che verso gli altri, perchè colà vivono i più numerosi e compatti nuclei etnici italiani e colà meglio che altrove seppero questi svolgere la loro attività, con tale mirabile energia, intelligenza e perseveranza, da produrre risultati che furono, ben a ragione, giudicati unici al mondo (2).

---

(1) Anno III (1908), fasc. I, vol. V, pag. 8-21. Vedere anche BUZZATI, *L'Italia e l'America latina*, discorso per l'inaugurazione degli studi nella regia Università di Pavia, 5 novembre 1906. Pavia, Stabil. Bizzoni, 1907.

(2) Basti citare il primo grande e felice esperimento di conquista della terra compiuto da lavoratori liberi, di colonizzazione agricola spontanea, dovuta agli italiani, lungo le vie di comunicazioni marittime e fluviali dell'Argentina.



II. La emigrazione permanente o definitiva (chiamiamola così per distinguerla dalla temporanea, sebbene sia stato dimostrato dal Bodio che permanente in fatto non sia che in parte) è un fenomeno che per l'ampiezza e la natura sua non trova riscontro nel passato: per i caratteri che lo distinguono dai movimenti migratori dei secoli anteriori alla prima metà del sec. XIX, per il modo in cui si svolge, per i risultati raggiunti e le conseguenze prossime e lontane sue, esso offre allo studio elementi nuovi ed interessantissimi: la economia politica, la sociologia, la storia, la etnografia, trovano e troveranno ancor più nell'avvenire un vasto e finora solo parzialmente sfruttato campo di osservazioni e di speculazioni offerto da codesta nuova trasmigrazione d'oltremare: e il fenomeno, appunto per la sua novità e i peculiari caratteri suoi, per i problemi che presenta e che richiegono una sollecita soluzione, non può essere trascurato dalla scienza del diritto; tanto più che esso offre elementi preziosi per la determinazione giuridica del concetto di appartenenza dell'individuo allo Stato; concetto fondamentale per tutto il diritto pubblico e tutto il privato e che, appunto in causa della migrazione permanente, ritengo debba subire una sostanziale modificazione nel suo contenuto e nelle sue conseguenze.

III. Elemento materiale costitutivo dello Stato è il territorio: elemento personale costitutivo dello Stato è il popolo: chi del popolo fa parte è cittadino: come tale appartiene allo Stato, di questo è membro e sta quindi con lo Stato in collegamento organico. Tale è la nozione che del rapporto di cittadinanza ci dà il diritto pubblico interno.

Ogni Stato poi per determinare chi sia suo membro segue liberamente i criteri che gli convengono, secondo le varie particolari esigenze dell'economia, della politica, del diritto: e chi, preferendo il criterio della stirpe, dichiara che la nazionalità si trasmette col sangue e quindi lo stato di cittadinanza del padre è determinante di quello del figlio: chi invece, attribuendo maggiore importanza al fatto della nascita sul suo territorio, fa derivare da questo avvenimento il rapporto di cittadinanza: chi ancora, accogliendo ambedue i criteri, li contempera ed applica in vario modo. Però nessuno Stato o quasi nessuno più concepisce la nazionalità come un vincolo che all'individuo s'imponga quasi come una fatalità: il rapporto di cittadinanza può liberamente dalla persona *sui juris* essere infranto: ma appunto perchè tale rapporto trova il suo fondamento nella appartenenza dell'individuo allo Stato e nella condizione di membro dell'organismo statale due conseguenze ne derivano: ossia che:

1) nessuno Stato in genere riconosce che un individuo a sè appartenente possa nello stesso tempo appartenere altrui, che un

membro dell'organismo proprio sia insieme membro d'altro organismo statale: e da ciò la norma dell'art. 11, n. 2 Cod. civ. italiano, ripetuta in tante altre leggi straniere: «La cittadinanza si perde da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese straniero»;

2) data la grande importanza della funzione di difesa sociale che allo Stato spetta, e del conseguente dovere del cittadino di prestare il servizio militare, quasi nessuno Stato ammette che un suo cittadino possa conservare il rapporto di nazionalità arrolandosi in un esercito straniero: e da ciò la norma dell'art. 11 n. 3 Cod. civ., italiano (abrogata dall'art. 35 della Legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, ma vigente in altri Stati). «La cittadinanza si perde da colui che senza permissione del governo sia entrato al servizio militare di potenza estera».

IV. Non conteso nè l'esattezza delle premesse nè la rigida derivazione logica delle conseguenze: mi domando soltanto se queste soddisfano tuttora le nuove esigenze che dalla emigrazione permanente sono sorte nella vita internazionale.

Corrispondevano certo ai bisogni della vita nazionale e non erano in opposizione a quelli della vita internazionale in un'epoca (di cui l'ultimo termine può approssimativamente esser segnato dalla fine del secolo XVIII) in cui la cittadinanza era concepita come una vera soggezione indissolubile dell'individuo allo Stato ed il principio *nemo potest exuere patriam* inteso nel suo più assoluto significato e le relazioni internazionali erano nel fatto più rapporti tra Stati che rapporti tra individui di diversa nazionalità.

Ma nel secolo scorso e specialmente negli ultimi decenni tale stato di cose rapidissimamente mutò (ed è superfluo indicarne le cause): l'idea ed il fatto di una complessa e vasta società internazionale si esplicarono magnificamente: ed a questo svolgimento corrispose una sostanziale modificazione degli antichi criteri giuridici e il conseguente quasi universale riconoscimento della libertà di emigrazione e di quella di mutare nazionalità. La concessione al cittadino di tali libertà è stata ed è sufficiente a permettere tra gli Stati europei una ordinata espansione dell'attività dell'individuo fuori delle frontiere del suo Stato. Così che l'adozione del principio della doppia nazionalità non è necessario e neppure utile nei rapporti tra l'Italia, la Francia, la Germania e le altre nazioni del nostro continente. L'emigrazione dall'una all'altra ha prevalentemente un carattere temporaneo: anche se definitiva, lo è quasi sempre per ragioni di commercio e non avvince quindi lo straniero al territorio su cui risiede: svolgendosi fra Stati densi di popolazione non è mai



molto numerosa (1): per la facilità delle comunicazioni e la vicinanza tra gli Stati di un medesimo continente il cittadino domiciliato all'estero è posto in grado di esercitare molti dei suoi diritti pubblici subbiettivi in patria. Il francese residente in Italia rimane sempre sottoposto alla Francia, la quale può regolarne la vita e i rapporti entro i limiti consentiti dal fatto che egli si trova su territorio soggetto ad altra sovranità; l'Italia esercita pure il suo potere su di lui, ma solo in quanto è suo *subditus temporarius*, una sudditanza (se pur tale si può chiamare) la quale implica i diritti che lo Stato può avere su chi fa parte della popolazione italiana, ma non fa parte del popolo d'Italia, concepito come il complesso dei cittadini italiani. Le potestà dei due Stati si estendono in sfere diverse e con diversa intensità sullo stesso individuo con quasi perfetto equilibrio: e questo regolamento giuridico corrisponde abbastanza bene agli interessi dei due Stati e soddisfa le esigenze della emigrazione europea.

V. Ma nei rapporti tra l'Italia e l'Argentina le circostanze appaiono in modo completamente diverso: in uno Stato che conta circa 6 milioni di abitanti, gli stranieri vi sono in numero di circa 2 milioni e mezzo e tra questi gli italiani sono quasi un milione e mezzo: la grande maggioranza dei nostri emigranti, dedicatasi al lavoro della terra, si trova in connessione costante col suolo e ad esso avvinta da interessi e da diritti privati di proprietà o di possesso, ciò che se non rende in modo necessario lo stabilimento in quei luoghi assolutamente definitivo, lo fa lungamente perdurante negli anni: per la enorme vastità del territorio, la scarsità di lavoratori, le particolari attitudini dei nostri emigranti, questi costituiscono un elemento non soltanto utilissimo, ma necessario dell'economia agraria argentina: se, per una ipotesi strana, dovesse avvenire l'esodo di tutti gli italiani dall'Argentina, questa ricadrebbe in una crisi enormemente più grave di quella del decennio 1890-99, da cui ha potuto vittoriosamente uscire grazie specialmente all'aumento di produzione agricola agli italiani dovuto; la grande lontananza dalla patria rende loro estremamente difficile e costoso l'esercitare in essa i loro diritti pubblici e li fa cittadini nostri in diritto, ma soltanto relativamente in fatto: constatato tutto ciò e riconosciuto che i nostri emigrati producono colà una utilità sociale non certo minore di quella prodotta dagli

---

(1) Gli Italiani in Francia sono circa 300 mila su di una popolazione di 38 milioni: in Germania 70 mila su di una popolazione di 60 milioni: i Francesi in Italia 7 mila, i Tedeschi 10 mila; i Francesi in Germania 20 mila; i Tedeschi in Francia 90 mila, ecc.

indigeni di stirpe iberica, perchè non dovremo noi ammettere, favorire anzi, che essi siano non solamente elementi sociali, ma elementi politici dello Stato che li chiamò ed accolse? tanto più in quanto con l'aumento dell'agiatazza e della coltura essi comprendono che le attività esplicate faticosamente laggiù sono partecipazione diretta e indispensabile allo sviluppo dello Stato, alla lenta formazione di una grande potenza e a tale partecipazione invocano un positivo riconoscimento giuridico?

VI. Certamente la base psicologica di codesto attaccamento al suolo ospitale non può essere ricercata in quel complesso di sentimenti atavici, d'affetti, di ricordanze che ne costituisce il fondamento negli Europei verso i loro paesi di antica civiltà: « *cet amour de l'Argentin pour son sol peut avoir assurément sa grandeur, mais il n'a pas la poésie touchante que revêt cet amour dans nos vieux pays d'Europe, où l'on s'attache non point seulement à la terre cultivable, mais à tous les souvenirs du village natal, aux coteaux familiers, à la vieille église, à tout ce qui nous fait communiquer avec l'âme des choses. Il semble que l'on tient d'autant plus à la terre qu'elle nous coûte plus de travail, plus d'efforts, plus de déceptions même* » (1).

Alla nuova generazione di argentini immigrati non bisogna invece domandare altro attaccamento al suolo che quello che nasce dal profitto che ne trae: essa si può trasportare indifferentemente dal nord al sud e dall'est all'ovest: il suolo è per essa dovunque eguale, purchè il raccolto sia buono. Ma un legame d'affetto avvince tuttavia a codesta terra promessa i suoi abitanti: i quali vi si radicano per interesse e ne glorificano il suolo fecondo di ricchissime messi, fonte di prosperità sempre maggiore. Ciò che del resto spiega la potenza di attrazione che esercita l'Argentina su tutti coloro che ne hanno toccato il suolo. Il paese progredisce con tale rapidità, il valore della terra aumenta in tali proporzioni che i più indifferenti finiscono per essere attratti nella corrente. « *Tel qui était venu s'établir dans ce pays sans esprit de demeure, prend le parti de s'y fixer dès qu'il détient la moindre parcelle de propriété. Au reste, cette race, formée au hasard de l'immigration est cependant bien celle qui convient au sol argentin; il y a entre les deux une adaptation aussi parfaite que si elle était le résultat d'un travail séculaire de pénétration* » (2).

---

(1) MARTINEZ et LEWANDOWSKI. *L'Argentine au XX<sup>e</sup> siècle*. Paris, 1906, pag. 21 e seg.

(2) Iyi.



VII. Constatato quindi l'interesse e il desiderio che prova l'europeo immigrato nell'Argentina di appartenere politicamente allo Stato di residenza, ricercato il fondamento per tale appartenenza in un motivo economico, ma appunto perchè tale, di altissimo valore, riesce assai più facile dimostrare l'interesse, il bisogno anzi dello Stato d'immigrazione d'incorporare, di fare veramente propri tutti codesti fecondi elementi della sua popolazione.

Dopo che l'Argentina liberatasi dalla tirannia del Rosas si costituì il 25 settembre 1860 a Stato federale, essa aprì liberamente le sue frontiere a tutti. Nessuna restrizione fu posta all'ingresso ed alla permanenza degli stranieri: la Costituzione, le leggi, i costumi sociali concorsero insieme a favorire la immigrazione. Ne conseguì che i nuovi arrivati si considerarono come non vincolati sotto il rapporto economico e politico con lo Stato in cui affluirono: crederono la loro missione essere soltanto quella di creare e far circolare la ricchezza, assistendo indifferenti all'affacciarsi dei gravi problemi che sorgevano con la nuova vita dello Stato senza partecipare alla loro soluzione. Ma, un po' per volta, l'Argentina seppe profittare di quella corrente sempre maggiore d'immigrazione la quale stabilisce un contatto permanente tra essa ed i popoli stranieri: paese giovane e quindi propizio ad una rapida espansione, fece proprie le idee che le giungevano d'oltre mare, seppe sfruttare l'esperienza di chi sbarcava sul suo territorio: prendendo il suo bene da qualunque parte giungesse, adattando a' suoi bisogni ciò che sembrava migliore, l'Argentina si assimilò le invenzioni, le idee, i metodi delle più civili nazioni e si giovò degli uomini capaci di applicarli. Alla testa delle grandi amministrazioni dello Stato non è, e specialmente non era, raro trovare dei tecnici d'Europa o degli Stati Uniti venuti a portare il frutto della loro esperienza e ad aumentare il patrimonio intellettuale del paese. Così le strade ferrate, la navigazione, i lavori pubblici, l'igiene, grazie a questa scelta felice, poterono assai rapidamente ottenere una eccellente organizzazione (1).

VIII. Ma oggi l'Argentina è entrata in una nuova fase: essa abbisogna non più soltanto di accogliere codesti elementi d'immigrazione che contribuiscono al suo incremento, ma bensì di assimilarli, di farli propri e di tendere insomma, senza risvegliare l'antagonismo degli Stati stranieri da cui partirono, ad avvicinarli a

(1) Ivi, pag. 19; vedi anche LEWANDOWSKI, *La République Argentine*. in *Revue économique* 1907, pag. 511. e KOBEL, *Modern Argentina*, London, 1907, cap. I.

quella coscienza nazionale argentina di cui i primi segni d'esistenza non più possono esser negati. « E invero malgrado il carattere eminentemente cosmopolita che è il segno distintivo del suo sviluppo, l'Argentina ha saputo svolgere, da tanti diversi elementi, la propria personalità. È il tipo della nazione moderna che ha come ideale quello degli Stati Uniti: *business*. Si è o *sonso* o *vivo*, o semplicione o più che abile: non esiste via di mezzo. Sotto questo aspetto l'Argentina è all'altezza della sua epoca: essa non vive d'idee pure o di immortali principî: sua principale ambizione vendere i suoi cereali e il suo bestiame ed arricchirsi. Dietro l'agitazione dei partiti politici, non c'è altro fine che quello di partecipare allo sfruttamento del paese e godere delle sue ricchezze » (1).

Tuttavia per quanto l'elemento economico costituisca lo spirito dello Stato e la ragione dell'attaccamento ad esso degli immigrati, per fondere insieme i vari nuclei di diverse popolazioni affluite sul territorio e assimilarli al paese nella buona come nella cattiva fortuna è necessario adoperare altro cemento che l'interesse personale o collettivo ed il profitto. Per creare una nazione, può bastare di darle un corpo, ma per farla vivere occorre ancora darle un'anima e che al suo soffio la collettività degl'individui si trasformi in quella unità morale che si chiama una patria. E gli uomini politici che reggono ai nostri giorni quel paese perfettamente comprendono essere questa una questione primordiale in uno Stato come l'Argentina, dove la lotta per l'esistenza ha preso una forma particolarmente viva, la quale non favorisce affatto il fiorire dei sentimenti disinteressati.

Ma senza cercare in un sentimento ed in una coscienza di nazionalità tuttora embrionali e di cui ancora non è possibile prevedere quale sarà lo svolgimento futuro, il fondamento e la giustificazione di quelle norme legislative e di quel movimento politico che tendono in parte ad imporre, in parte a facilitare l'acquisto dell'indigenato argentino agl'immigrati, esso può essere perfettamente giustificato con l'interesse economico, e trovare in questo una assai solida base. Stato agricolo per eccellenza, l'Argentina trova le fonti della sua ricchezza nelle industrie agrarie: queste sono in mano degl'immigrati che invasero le campagne e costituiscono oggi quasi esclusivamente la popolazione rurale, formata per la maggior parte da italiani: e si comprende come e perchè lo Stato voglia che tale popolazione, prima fonte della sua ricchezza e potenza, faccia del

---

(1) MARTINEZ, ecc., pag. 20.



suo popolo parte. « Per una felice combinazione, su di uno stesso mercato, si presentarono un possessore di beni strumentali fecondissimi, i terreni della Pampa, ed un possessore di abili forze lavoratrici, il nostro emigrante. Niuno dei due pensò di dover sfruttare l'altro nè di dover calcolare la formazione della propria dovizia sull'altrui danno. Entrambi compresero che avevano un terzo elemento su cui operare di comune accordo e largamente, cioè la terra ferace e infinita » (1). E la potestà d'impero che lo Stato sul territorio esercita si estende su chi in quel territorio domiciliato seppe quel suolo render fecondo, comprendendolo nell'elemento personale costitutivo dello Stato stesso.

IX. Senonchè il rapporto per ora esclusivamente o almeno prevalentemente economico giustifica bensì l'appartenenza all'Argentina dell'italiano colà emigrato, ma non distrugge in esso il sentimento e la coscienza della sua italianità.

I nostri nuclei dell'Argentina conservano la nostra lingua, fanno rivivere laggiù gli usi, i costumi della patria, rimangono fedeli alle antiche abitudini di vita, causa questa precipua del fiorente nostro commercio in quelle terre: l'entusiasmo con cui accolgono il connazionale che tra loro si rechi a studiarne le condizioni di vita, la non illanguidita cura di celebrare le ricorrenze storiche dei fasti del nostro risorgimento, la partecipazione spontanea ed ardente alle nostre feste, ai nostri lutti, il compiacimento che provano di esporre all'Italia quali miracolosi risultati abbian saputo raggiungere, dimostrano ad esuberanza quanto profondo vibri in quei cuori l'affetto per la madre comune: ma più che tutto due altre circostanze lo provano: il movimento di ritorno in Italia con l'animo di fissarvi definitivamente la dimora e l'aumento costante delle rimesse fatte dagli emigranti.

Ed è precisamente in questa vivace coscienza di nazionalità che può trovare completa giustificazione, sia da parte del figlio lontano, sia da parte della madre antica, la pretesa che non sia infranto quel rapporto di cittadinanza che della appartenenza alla nazionalità italiana è il simbolo positivo, la espressione giuridica.

Di diversa natura sono i rapporti che avvengono l'italo-argentino ai due Stati: di natura economica l'uno, di carattere prettamente nazionale l'altro: diverse le utilità che l'individuo produce per lo Stato da cui partì, per quello dove risiede: diverse le basi

---

(1) LORINI, *La Repubblica Argentina e la sua odierna crisi*, in *Nuova Antologia*, 1° ottobre 1902.

(ma solide entrambi) su cui l'uno e l'altro paese può fondare il suo diritto di considerare cittadino proprio lo stesso uomo. Ed è precisamente in virtù di tali diversità che ritengo possibile concepire e regolare la contemporanea appartenenza della stessa persona ai due Stati, determinando però, come avrò ad esporre, con opportuni accorgimenti e limiti il diverso modo e la differente estensione con cui le potestà dei due Stati possono insieme sullo stesso individuo esplicarsi.

X. Ma a questo punto riappare l'obbiezione teorica la quale, fondandosi sul concetto che il cittadino è membro dell'organismo statale, ripete essere giuridicamente una eresia, praticamente una utopia ammettere che la stessa persona possa contemporaneamente appartenere a due Stati diversi.

Ricordo le parole che un eminente giurista, il Rivier, scriveva or son dodici anni: « La double ou multiple nationalité, tout en donnant lieu parfois à des difficultés et à des conflits qui peuvent être facheux, surtout à une époque où le service militaire est en divers pays obligatoire et quasi-universel, peut cependant procurer des avantages réels à ceux qui la possèdent. Envisagée au point de vue supérieur de l'humanité, elle est de nature à élargir les vues, à élever l'esprit: elle permet à l'individu de prendre un essor supérieur, au delà des étroitures nationales. C'est une anomalie sans doute, mais il m'est impossible d'y découvrir le caractère néfaste que signalent les partisans de l'uniformité et de la simplification à outrance. Les difficultés qui en résultent se rattachent surtout aux lois actuelles sur le service militaire. Ceci est d'ordre secondaire et momentané, tandis que le principe de la liberté est d'ordre supérieur. En bonne règle d'ailleurs, et en fait, le devoir civique n'est dû et les droits civiques ne sont effectivement exercés que dans un seul pays: le droit de cité dans l'autre ou les autres restant en quelque sorte à l'état latent. Et les peuples, dans notre communauté internationale sont présumés amis, et non ennemis les uns les autres » (1).

Il Rivier ha inteso tutta l'utilità della doppia cittadinanza, ma crede tuttavia che dia causa a difficoltà ed a spiacevoli conflitti: non riconosce in essa un carattere nefasto, ma non nega che sia una anomalia: ed a mio avviso non soltanto le difficoltà ed i conflitti devono, con opportune regole, scomparire, ma ad altrettanto numerosi e gravi conflitti d'altro genere la doppia cittadinanza provvede in

(1) RIVIER, *Précis du droit des gens*. Paris. 1896, vol. II, pag. 345.



modo mirabile: non soltanto non la credo una anomalia, ma ritengo debba essere anzi la regola normale nei rapporti tra gli Stati di emigrazione e quelli d'immigrazione: questo fenomeno che nel passato non trova riscontro può ben richiedere regole e principî nuovi.

Certo può ritenersi una anomalia, peggio un assurdo, se si ammette che il cittadino sia con lo Stato in collegamento organico: ma il concepire lo Stato come un organismo, il cittadino come un membro di questo, presenta il difetto che appare evidente ogni qual volta si voglia trasportare un concetto biologico nelle scienze morali e politiche, applicandolo a queste, senza l'adattamento necessario, data la diversità tra l'ente sociale e l'organismo animale e tra i fenomeni che in quello ed in questo si manifestano. Ed invero se si vuol proprio concepire l'individuo come membro di un organismo, come si può ammettere la libertà di emigrazione e più ancora quella di mutare cittadinanza? un membro di un organismo non può da questo staccarsi per annettersi ad un altro: la libertà di mutare nazionalità appare così altrettanto assurda quanto la doppia cittadinanza.

XI. Se, abbandonando i sussidi alle volte fallaci che la biologia può offrire, si ammette semplicemente che cittadino di uno Stato è chi del popolo d'esso Stato fa parte: che il rapporto di diritto pubblico da ciò risultante fra Stato e individuo può dal primo, secondo i criteri che per sè crede migliori, liberamente essere, secondo i casi, imposto o concesso e dal secondo liberamente rescisso: che da questo rapporto discendono una somma di diritti che lo Stato all'individuo attribuisce, una somma di doveri che dall'individuo richiede: se si ammettono, dico, tali concetti estremamente semplici e in cui tutti possono convenire, la doppia cittadinanza più non appare, in certe circostanze, come un assurdo e neppure come una anomalia.

Ed invero: tanto nell'adottare i criteri per stabilire chi sia cittadino e chi straniero come nel determinare quali sieno i diritti pubblici subbiettivi del suddito, quali i suoi pubblici doveri, lo Stato esplica con piena libertà la sua potestà d'impero: naturalmente esso preferirà quei criteri che meglio gli convengono e determinerà i diritti e i doveri del cittadino in conformità alla propria costituzione ed ai propri fini: ma nulla può impedire allo Stato, quando nuove circostanze appaiono o nuovi bisogni si presentino, di modificare anche radicalmente i criteri fino allora preferiti e di aumentare o di limitare la somma dei diritti al cittadino attribuiti e la somma dei doveri ad esso imposti.

Ora, nel fissare le facoltà e gli obblighi all'individuo risultanti dal vincolo di sudditanza, l'Italia (e lo stesso può dirsi d'ogni altro

Stato) ebbe esclusivamente di mira il cittadino vivente sul territorio nazionale: egli fu sempre presunto trovarsi in contatto permanente con questo. Piena libertà gli è lasciata di abbandonarlo: ma mentre la lontananza gli impedisce di esercitare molti de' suoi diritti pubblici, essa non lo esonera affatto dal compiere i suoi doveri verso lo Stato, tanto che la inosservanza del più concreto tra essi, il servizio militare, costituisce un delitto.

Ma in un determinato momento della vita d'esso Stato l'esodo dei sudditi dal territorio aumenta grandemente di intensità, assume direzioni lontane e costanti e carattere definitivo o quasi: esso non è accompagnato dalla rinuncia alla cittadinanza: l'emigrante valendosi di un suo diritto lascia il suolo, ma al suo paese intende rimanere avvinto. E lo Stato, il quale pur potrebbe con norme speciali far seguire la perdita della cittadinanza all'abbandono dal territorio, ma non lo fa, perchè ne risulterebbe a sè un danno, intendendo tutte le varie utilità che gli provengono dalla emigrazione d'oltremare, comprendendo come non possa più pretendere dall'emigrato l'adempimento dei suoi doveri, senza con ciò togliergli il bene che trova nelle terre lontane, e diminuire a sè i vantaggi che la emigrazione procura alla madre patria, è indotto a limitare di fronte a codesta parte del suo popolo gli obblighi che avrebbe verso la patria, sia lasciando l'emigrato libero di assumere servizio civile o militare in una potenza straniera senza per questo esser ritenuto denazionalizzato (Legge sulla emigrazione, 31 gennaio 1901, art. 35) sia dispensandolo dal servizio militare (stessa legge, art. 33), sia in altro modo, che vedremo quale potrà essere, così da porre codesta porzione del popolo in una condizione giuridica privilegiata.

XII. Ora l'italiano vivente in patria o presunto vivere in essa è da così grandi obblighi vincolato verso lo Stato, che non è concepibile esso possa, acquistando una seconda cittadinanza, assumere nuovi e pur egualmente gravi obblighi verso altro Stato, perchè questi sono in così assoluta opposizione a quelli, che il semplice adempimento dei secondi implica una violazione dei primi.

Ma quando sull'emigrato italiano più non grava tutto il complesso dei doveri che avrebbe verso la patria se in questa risiedesse, egli acquista una così larga libertà da permettergli di assumere una seconda cittadinanza, perchè gli obblighi da questa a lui risultanti più non sono in opposizione con quelli che conserva verso lo Stato d'origine.

Anomalia inconcepibile sarebbe che l'italiano avesse tutti i diritti e i doveri di cittadino in Italia, pure avendo tutti i diritti e i doveri di cittadino in Francia od in Austria: non è anomalia che l'italiano



il quale non più ha in fatto l'esercizio dei suoi diritti in patria e non più da questa è astretto all'adempimento de' suoi doveri, abbia, in fatto e in diritto, lo stato di argentino in Argentina con tutte le conseguenze giuridiche da tale nuova cittadinanza risultanti. E specialmente non è questa una anomalia, in quanto che soltanto acquistando l'indigenato locale può l'italiano ottenere laggiù il più libero campo alla sua attività e assicurarsene completamente i frutti e conseguentemente può l'Italia garantirsi tutti i vantaggi che dalla emigrazione d'oltremare deve aspettarsi. Tanto che potrebbe perfino giustificarsi che la concessione del privilegio in favore degli italiani emigrati fosse condizionata all'acquisto dell'indigenato americano.

A riconoscere insomma la simultanea appartenenza di un individuo a due diversi Stati non mi pare si oppongano difficoltà dogmatiche giuridiche o pratiche insormontabili, purchè lo Stato di origine ammetta un rallentamento della sua potestà d'impero sul suo suddito, purchè mediante opportuni accordi i due paesi ripartiscano l'esercizio delle due potestà sulla stessa persona e questa non sia nella seconda patria obbligata a compiere atti che risultassero di offesa alla prima. Difficoltà queste di cui cercherò in séguito la soluzione.

Del resto poi ripetendo quanto altrove ebbi a dire, a persuadermi che non è illogico giuridicamente ammettere la coesistenza di un doppio vincolo di un solo soggetto di diritti a due diversi Stati e la persistenza di un vero rapporto di cittadinanza con lo Stato d'origine, anche se questo rallenta notevolmente la sua potestà sull'individuo, mi soccorre non già un criterio di analogia, ma un confronto con un altro istituto, la proprietà: anche questa ha potuto essere un tempo concepita come un diritto esclusivo ed assoluto: tuttavia con lo svolgimento del possesso nelle sue varie forme, possono al proprietario mancare tutti i diritti di godimento sulla cosa, può mancargli il diritto di alienazione e quello di rivendicazione, ma la proprietà non esistere meno per ciò. Nè dicasi il paragone eccessivamente ardito, chè al lontano criterio informatore del primo svolgimento della sovranità dello Stato sull'individuo, non fu forse estraneo qualche fondamentale concetto informatore del diritto di proprietà.

Non è infine inopportuno ricordare, proprio a proposito della doppia cittadinanza, la massima antica: *non ex regula ius sumatur sed ex iure quod est regula fiat*: i figli di italiani nati nell'Argentina non sono essi italiani per il paese d'origine, argentini per quello di nascita? Codesta doppia cittadinanza non esiste forse effettiva-

mente? — Si tratterà soltanto di farla riconoscere dai due legislatori, regolandola in modo che invece di essere di danno all'individuo e causa di conflitti fra gli Stati, sia di utilità al primo ed ai secondi fonte di comune vantaggio.

XIII. Ma una obbiezione assai frequentemente vien mossa alla duplice cittadinanza: permettendo, si dice, agli italiani di diventare Argentini, le norme comprese nella legge di emigrazione più non saranno sufficienti: non basterà cioè aver ammesso che il servizio militare o civile prestato a una potenza straniera non denazionalizza l'Italiano e aver parzialmente esonerato questo dal servizio militare nel paese di origine, ma sarà pur necessario abrogare l'art. 11, n. 2 Cod. civ. (« La cittadinanza si perde da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero »); esonerare completamente l'italo-argentino dal sottoporsi alle leggi italiane sul reclutamento dell'esercito e dell'armata: ora se tutti i cittadini sono eguali nei diritti, son pure eguali di fronte ai doveri che la patria impone e tutti, senza eccezione, devono concorrere alla difesa della patria.

A tale obbiezione, meglio che coi miei ragionamenti rispondo con le parole di persone ben più di me competenti.

Quando si discuteva alla Camera la legge sulla emigrazione l'on. Gianturco, ministro di grazia e giustizia, ricordata la tendenza della nostra giurisprudenza ad interpretare restrittivamente l'art. 11 n. 3 Cod. civ., aggiungeva che tale tendenza dimostrava appunto che la disposizione del Codice civile più non rispondeva alle necessità degli Stati moderni e particolarmente agli interessi della nostra emigrazione e continuava: « noi dobbiamo desiderare che i nostri concittadini possano all'estero esercitare un'alta influenza morale, intellettuale e politica: epperò dobbiamo desiderare, anzichè avversare, che essi sieno chiamati ad alte funzioni pubbliche, perchè così la nostra emigrazione avrà un carattere più civile e fecondo ».

E nella stessa occasione, il ministro della guerra, generale Ponza di San Martino: « Da lungo tempo l'opinione pubblica, anche militare, s'è preoccupata del peso grave che gli obblighi del servizio militare in tempo di pace impongono ai nostri connazionali residenti all'estero ed anche agli emigrati colà stabiliti. Noi non possiamo disconoscere che le nostre colonie e specialmente quelle dell'America del Sud ci danno prova continua di conservare per la madre patria affetto di figli; ne fanno fede le sottoscrizioni nazionali riccamente coperte e le numerose e splendide commemorazioni di tutti i nostri fasti, delle nostre gioie e dei nostri dolori. A queste colonie noi non dobbiamo domandare uomini, perchè in paese ne



abbiamo abbastanza: dobbiamo domandare di conservare i nostri prodotti, di frequentare le scuole italiane, di conservare gelosamente la nazionalità malgrado il servizio militare a cui sono obbligati nel loro paese di adozione, insomma d'aiutare e promuovere in ogni modo la coltura italiana, la quale, fra i mezzi di espansione, è certamente il più sicuro ».

E finalmente il console generale, dott. Enrico Chicco, che nella sua carriera ebbe campo di studiare i problemi della nostra emigrazione in una pregevole memoria (1), propone l'abrogazione dell'art. 12 del Codice civile. « Il principio sancito da questa disposizione, per i tempi nei quali fu preparato e promulgato il Codice civile aveva un ragionevole fondamento, scarsa era la popolazione del giovane regno ed immensi erano i suoi bisogni; quindi conveniva frenare il più possibile l'emigrazione; d'altra parte la situazione politica era tale, che si prevedeva avrebbe portato a nuove guerre. Era quindi naturale che il legislatore si preoccupasse delle necessità militari nelle quali il paese doveva da un giorno all'altro trovarsi, e che perciò ogni cosa preordinasse al conseguimento dello scopo principale, il reclutamento dell'esercito. Ma ora le condizioni sono notevolmente cambiate. Le necessità politico-militari non urgono più sopra di questo popolo, che riunito e costituente un forte Stato ha aspirazioni di buoni e saldi ordinamenti interni: nessuno scopo quindi necessario alla sua politica esistenza e potenza lo sospinge a farsi promotore di guerre ».

XIV. A suffragare poi le dottrine esposte soccorrono gli esempi di doppia nazionalità e di esonero dal servizio militare offerti da parecchie legislazioni.

Quanto ai primi non intendo tutti quei casi di doppia ed anche tripla e quadrupla cittadinanza risultanti dai differenti criteri adottati dai vari Stati per l'acquisto e la perdita della sudditanza.

In questi casi la pluralità delle appartenenze non ha in nessun luogo riconoscimento: anzi l'essere un individuo in uno Stato considerato e trattato come cittadino di questo, implica l'esclusione di ogni altra sudditanza. Così, per esempio, chi è nato da padre italiano in Argentina ha una doppia cittadinanza, perchè è italiano da noi, e argentino nella repubblica: ma nè la nostra cittadinanza ha riconoscimento laggiù, nè quella americana davanti ai tribunali nostri. Questa doppia cittadinanza, risultato di un conflitto tra due legisla-

---

(1) La memoria manoscritta del dott. Chicco mi è stata cortesemente comunicata dall'autore; e di ciò gli rendo vivissime grazie.

zioni, non offre certo un esempio ch'io possa invocare in appoggio alla mia proposta.

E neppure sono casi che possano essere invocati quelli, meno rari di quanto si creda e poco studiati, di persone che, cittadine di uno Stato, godono diritti politici in un altro: così gli Odescalchi, i Pellegrini non sono i soli italiani che, essendo pure magnati di Ungheria, hanno diritto di sedere nella camera dei magnati. Il principe di Sagan francese ha un seggio nella camera dei signori di Prussia. Il principe di Lichtenstein, sovrano nel suo principato, ha nel medesimo tempo un seggio nelle alte camere austriache e württemberghesi. Partecipi ai poteri legislativi di due o più Stati sono molti principi mediatizzati, ecc.

Gli esempi che possono invece giovare alla mia tesi sono quelli di una doppia cittadinanza, la quale dai due Stati interessati ha un riconoscimento: e questo può avere diversa forma e differenti effetti.

Vi sono anzitutto Stati nei quali la legge espressamente prevede che un cittadino assuma un'altra nazionalità senza perdere quella originaria.

Così la Svizzera, con la legge federale del 3 luglio 1876 e quella del 25 giugno 1903. La prima stabiliva: « Art. 5: Niuno può reclamare, nei rapporti con uno Stato straniero nel quale risiede, i diritti e la protezione inerenti alla qualità di cittadino svizzero, se ha conservato la nazionalità di quello Stato, indipendentemente dalla nazionalità svizzera »; e la seconda: « Art. 6: Le persone che, oltre la nazionalità svizzera, possiedono anche quella di uno Stato straniero, non potranno contro questo Stato, sino a che vi risiedono, invocare il diritto e la protezione del cittadino svizzero ».

E in conformità a questi principi, il Consiglio federale, pur constatando che molti svizzeri rivestono assai spesso più cittadinanze ad un tempo, per aver essi acquistato un indigenato straniero senza aver rinunciato a quello svizzero, mai non sollevò questione di sorta, e il tribunale federale ha più volte affermata la possibilità della consistenza di due cittadinanze in una medesima persona. Così ha deciso che uno stesso individuo può essere ad un tempo cittadino svizzero e cittadino americano; che lo Svizzero, il quale abbia acquistato la cittadinanza italiana senza aver rinunciato all'indigenato svizzero, appartiene ad un tempo ai due Stati; che la naturalizzazione in paese estero non importa la perdita della qualità di cittadino svizzero, e conseguentemente non esservi nessuna contraddizione tra due decisioni aventi l'una riconosciuta la nazionalità francese di un



individuo e l'altra dichiarato che egli era rimasto cittadino svizzero » (1).

Così pure anche la Danimarca: una nota del Ministero danese degli affari esteri del 28 maggio 1863 afferma: « la nostra legislazione non si oppone alla coesistenza di due nazionalità; soltanto che, in via di principio, la qualità di straniero non deve porre nessun ostacolo all'adempimento di quei doveri ai quali l'individuo è astretto nella sua qualità di danese » (2).

L'Inghilterra poi con le istruzioni del 20 dicembre 1842 al console inglese di Montevideo ha riconosciuto ai figli di propri cittadini nati all'estero e quindi vincolati *jure soli* ad un'altra nazionalità la qualità permanente di sudditi inglesi con la differenza, in confronto agli altri sudditi, di non poter invocare una simile cittadinanza contro il Governo del paese di nascita, almeno per tutto il tempo della loro dimora in esso.

E nel dispaccio 13 marzo 1858 a Lord Cowley, ambasciatore inglese a Parigi, a proposito dei figli di genitori stranieri nati sopra territorio inglese, l'Inghilterra riconosceva suoi soggetti tanto i nati sul proprio territorio da genitori stranieri (per il principio del *jus soli* prevalente prima del *bill* del 12 maggio 1870) quanto i nati all'estero da cittadini; però essa non pretendeva proteggere i primi come suoi sudditi contro il paese dei genitori, specialmente quando essi in tale paese si fossero trasferiti, ed ai secondi essa rifiutava ogni protezione contro le leggi dello Stato di nascita, specie nel caso in cui in esso Stato continuassero a rimanere (3).

E tale sistema è tuttora seguito in Inghilterra anche nell'ipotesi di persone che abbiano ottenuto la naturalizzazione inglese e non si sieno svincolate dalla loro patria d'origine; esse infatti non vengono protette dalla legge inglese contro il loro paese di origine, se vi fanno ritorno.

Sostanzialmente quindi l'Inghilterra viene con ciò ad ammettere che persone a sè soggette siano pure soggette ad un altro Stato, quando questo le ritenga sue nazionali e sul suo territorio si trovino. E nel Canada è ammesso pure lo stesso principio: la legge del 1881 ha regolato la naturalizzazione in quel dominio ammettendo lo straniero ad ottenere, dopo tre anni di residenza, la cittadinanza cana-

(1) Decisioni del Consiglio federale 31 agosto 1870, 10 giugno 1876, 17 dicembre 1877, 11 giugno 1880.

(2) *Report of the royal commissioners for inquiring into the laws of naturalisation and allegiance*. London, 1869, pag. 68.

(3) *Report*, ecc., pag. 67.

dense-britannica. Ma se il naturalizzato ritorna nel suo paese originario e questo continua a reputarlo proprio cittadino, di fronte ad esso paese e finchè vi soggiorna, non è considerato canadense.

Quanto poi alla naturalità acquisata nelle colonie e possedimenti britannici, siccome essa non attribuisce la sudditanza britannica in tutto l'impero e specialmente non in Inghilterra, il naturalizzato conserva insieme con la nazionalità acquisita anche quella originaria.

E nei rapporti con l'Inghilterra accennai altrove all'acquisto della cittadinanza del Transvaal, che prima dell'ultima guerra stavano per acquistare gl'inglesi senza perdere la propria (1).

Ai principj della legislazione inglese è in certo modo informata quella di Costarica; con la legge 20 dicembre 1886 si determinano le condizioni per ottenere la cittadinanza locale; tra queste v'è la rinuncia alla nazionalità originaria; ma se il naturalizzato ritorna nel suo paese d'origine, la legge di Costarica non ammette che esso possa prevalersi della nuova cittadinanza contro gli obblighi che verso la patria d'origine avesse ancora da soddisfare.

In tutti questi casi la doppia cittadinanza risulta per uno soltanto degli Stati interessati; ma in altri il riconoscimento d'essa è bilaterale: così per la convenzione tra la Spagna e la Repubblica Argentina 21 settembre 1863, secondo la quale « per determinare la nazionalità degli spagnuoli e degli argentini si osserveranno rispettivamente in ciascun paese le disposizioni prescritte dalla costituzione e dalle leggi dell'uno e dell'altro paese, di maniera che quando un individuo reclama la nazionalità argentina o spagnuola si deciderà intorno alla istanza medesima, secondo la legge spagnuola se egli si trova nella Spagna, e secondo la legge argentina se si trova nella Repubblica Argentina ».

La doppia cittadinanza risulta anche in certo senso dal celebre trattato del Bankroft del 22 febbraio 1868 tra gli Stati Uniti e la Confederazione della Germania del Nord e dagli altri su quello foggiani, conclusi nello stesso anno, fra gli Stati Uniti e la Baviera il 26 maggio, il Würtemberg il 27 luglio, il Baden il 19 luglio, l'Assia il 1° agosto, il Messico il 10 luglio, la Svezia e Norvegia il 26 maggio 1869, l'Austria-Ungheria il 21 luglio 1871, e Haiti il 22 marzo 1902 (2).

(1) *Rivista Coloniale*, vol. V, fasc. 1°, pag. 18-20.

(2) Altri trattati simili furono conclusi dagli Stati Uniti col Belgio 16 novembre 1868, con la Gran Bretagna 13 maggio 1870, con l'Equatore 6 maggio 1872 e con la Danimarca 20 luglio 1872, ma da questi non risulta neppure indirettamente un riconoscimento di doppia nazionalità.



Nel trattato del Bankroft l'art. 1 stabilisce:

« Gli appartenenti alla Confederazione della Germania del Nord che sono divenuti per naturalizzazione cittadini degli Stati Uniti d'America e che hanno ininterrottamente abitato per cinque anni negli Stati Uniti saranno considerati e trattati dalla Confederazione come cittadini americani. Egualmente gli appartenenti agli Stati Uniti d'America che sono divenuti per naturalizzazione cittadini della Confederazione e abbiano abitato ininterrottamente per cinque anni la Germania del Nord, saranno dagli Stati Uniti considerati e trattati come cittadini germanici ».

E l'art. 4:

« Allorquando un tedesco naturalizzato americano si stabilisce nuovamente nella Germania del Nord senza intenzione di ritornare in America, egli dev'essere considerato come se avesse rinunciato alla naturalizzazione negli Stati Uniti e viceversa. La mancanza della intenzione di ritornare può essere presunta quando il naturalizzato in uno Stato abbia risieduto più di due anni nel territorio dell'altro ».

Da queste disposizioni che si trovano pure nelle altre convenzioni citate sopra, risulta che se un tedesco si è naturalizzato americano, finchè non siano trascorsi cinque anni di residenza negli Stati Uniti, la Germania, pure riconoscendo la sua naturalizzazione americana, continua a ritenerlo cittadino proprio; inoltre che l'appartenenza alla Germania sussiste sempre allo stato latente, perchè basta il ritorno in Germania con l'intenzione di non più abbandonarla, per far risorgere intera l'antica cittadinanza.

Non è infine affatto inopportuno ricordare come la Commissione giuridica presso il Consiglio coloniale (1), la quale attende alla revisione dei progetti dei codici eritrei da pubblicarsi nella nostra Colonia per effetto della legge 24 maggio 1903, abbia proposto di stabilire nell'art. 3 del Codice civile per l'Eritrea:

« È suddito coloniale l'individuo che, non essendo cittadino italiano o cittadino di Stati stranieri riconosciuti, sia nativo della colonia o appartenga a tribù o a stirpi della stessa.

« Acquista la qualità di suddito coloniale l'individuo appartenente a popolazioni africane o delle altre regioni del Mar Rosso, che ne faccia domanda al Governo della colonia e fissi in essa la sua residenza, o che presti o abbia prestato servizio stabile presso l'amministrazione pubblica, o che abbia residenza nella colonia da due anni

(1) Devo alla grande cortesia del consigliere d'appello M. d'Amelio, membro del Consiglio coloniale, la comunicazione della disposizione riferita nel testo.

non interrotti, senza aver fatto dichiarazione di volere mantenere la propria cittadinanza ».

Per questa disposizione che la Commissione propose ritenendola rispondente ad una necessità, saranno numerosi gli indigeni che nello stesso tempo dovranno essere considerati sudditi etiopici e sudditi italiani; sudditi inglesi, o francesi, o turchi, o egiziani e sudditi italiani.

Ma prescindendo da questa disposizione la quale riguarda la sudditanza coloniale e che, del resto, deve essere ancora approvata dal Consiglio coloniale, tutti gli altri esempi sopra riferiti attestano come il concetto della doppia cittadinanza sia tutt'altro che ripugnante a molte legislazioni.

XV. E così dicasi pure dell'esonero dal servizio militare.

Prima ancora della promulgazione della nostra legge sull'emigrazione, la Francia, con la legge 15 luglio 1899, sul reclutamento dell'esercito aveva stabilito: « Art. 50. En temps de paix les jeunes gens qui avant l'âge de dix-neuf ans révolus ont établi leur résidence à l'étranger hors d'Europe et qui y occuperont une situation régulière, pourront sur l'avis du consul de France être dispensés du service militaire pendant la durée de leur séjour à l'étranger. Ils devront justifier de leur situation chaque année.

« S'ils rentrent en France avant l'âge de trente ans ils devront accomplir le service actif prescrit par la présente loi, sans toutefois pouvoir être retenus sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans. Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

« S'ils rentrent après l'âge de trente ans ils ne seront soumis qu'aux obligations de leur classe.

« Pendant la durée de leur établissement à l'étranger ils ne pourront séjourner accidentellement en France plus de trois mois et sous la réserve d'aviser le consul de leur absence ».

Nessun'altra legislazione concede agli emigranti un così largo esonero dal servizio militare come questa francese e la nostra del 31 gennaio 1901. Ma un certo esonero è ammesso anche dal trattato del Bankroft e dagli altri sopra citati, nel senso che per esempio un cittadino del Baden naturalizzato americano, se ritorna nello Stato d'origine, è punibile per non adempimento del servizio militare soltanto se abbia emigrato mentre era già stato reclutato, od era in servizio attivo, o in congedo limitato, o finalmente, se essendo in congedo illimitato o appartenendo alla riserva o alla Landwehr, abbia emigrato dopo essere stato richiamato sotto le armi o dopo lo scoppio di una guerra. Se invece durante o dopo la sua emigrazione si sia reso colpevole di qualche altra azione od omissione



contraria alle disposizioni sul servizio militare, diversa da quelle enumerate, esso, ritornando nel Baden, nè è chiamato a prestar servizio, nè è punibile per inadempimento dell'obbligo militare.

XVI. Dimostrato così che la doppia cittadinanza è ammessa, in vario modo, da parecchie legislazioni straniere e che anche l'esonero totale o parziale dal servizio militare non ripugna a più d'un legislatore, vediamo come, su queste basi, potrebbe esser regolata la condizione dei nostri emigranti. Intendo regolata convenzionalmente: il titolo primo del Codice civile, già più di una volta modificato, sarebbe bene fosse completamente rimaneggiato e ritoccato in parecchi punti, ma contenendò esso le norme generali per l'acquisto e la perdita dalle nazionalità, ed essendo invece i rapporti tra l'Italia e l'Argentina di carattere affatto particolare, soltanto mediante una convenzione tra i due Stati potrebbero ottenere un regolamento pienamente soddisfacente: un accordo tra i due Stati sarebbe poi anche necessario perchè il risultato invocato, la doppia cittadinanza, non può forse essere raggiunto completamente che col concorso della volontà concorde dei due Stati interessati.

Esaminiamo anzitutto le regole vigenti in Argentina sull'acquisto e la perdita della nazionalità e i conflitti che si presentano tra quelle e la legge italiana: esse sono formulate nella Costituzione e nella legge 1° ottobre 1869.

La Costituzione 5 settembre 1860 stabilisce all'art. 20, che è utile riferire interamente per quanto dopo avrò ad esporre: « Gli stranieri godono nel territorio della nazione di tutti i diritti civili del cittadino; possono esercitare le loro industrie, commerci e professioni, possedere beni immobili, comperarli ed alienarli, navigare i fiumi e i mari litoranei, esercitare liberamente il loro culto, testare ed unirsi in matrimonio in conformità alle leggi. Non sono obbligati ad acquistare la cittadinanza nè a pagare contribuzioni forzose straordinarie. Ot'engono la naturalizzazione risiedendo per due anni continui nella nazione, però l'autorità può abbreviare questo termine a favore di chi lo domandi invocando e dimostrando i servizi resi alla repubblica ».

Secondo la legge del 1° ottobre 1869 sono argentini (art. 1) tutti gli individui nati sul territorio della repubblica, qualunque sia la nazionalità del padre: i figli degli argentini originari (*Argentinos nativos*) nati in paese straniero, che abbiano optato per la nazionalità argentina. Sono poi argentini per naturalizzazione (art. 2): 1° gli stranieri maggiori degli anni 18 i quali risiedano nella repubblica da due anni continui e manifestino davanti ai giudici federali di sezione la loro volontà di diventare argentini; 2° gli

stranieri, che, qualunque sia il tempo della loro residenza dimostrino davanti a tutti i giudici di aver prestato qualcuno dei seguenti servizi: *a*) aver disimpegnato onorevolmente qualche impiego della nazione o delle provincie (Stati dell'Unione federale) all'interno o all'estero; *b*) aver servito nell'esercito o nell'armata o aver preso parte a qualche azione di guerra in difesa della nazione; *c*) aver stabilito nel paese una nuova industria o introdotto una invenzione utile; *d*) essere assunto o costruttore di ferrovie in una qualsiasi delle provincie; *e*) formar parte delle colonie stabilite o da stabilirsi nei territori nazionali o nelle provincie, possedendovi qualche proprietà immobiliare; *f*) abitare o popolare territori nazionali; *g*) aver preso in moglie una argentina in una qualunque delle provincie; *h*) esercitare in queste l'insegnamento in qualsiasi ramo della educazione o della industria. Per l'art. 3, il figlio di un cittadino naturalizzato, il quale fosse minore di età al momento della naturalizzazione del padre e fosse nato in paese straniero, potrà ottenere la carta di cittadinanza arrolandosi nella guardia nazionale nella età prescritta dalla legge. Nello stesso modo (art. 4) ottiene la nazionalità argentina il figlio minore di un cittadino naturalizzato straniero.

La nazionalità argentina non può perdersi mai: soltanto l'esercizio dei diritti politici vien tolto a coloro che ottennero la naturalizzazione all'estero, o che accettarono impieghi o onori da governi stranieri senza l'autorizzazione del Congresso; ai falliti fraudolentemente e ai condannati a pena infamante o di morte (art. 8). Soltanto il Congresso può accordare riabilitazione a chi avesse perduto l'esercizio della cittadinanza.

XVII. Dalle disformità esistenti tra codesta legislazione argentina e il diritto italiano i conflitti risultanti non sono molto numerosi, ma bensì molto gravi; e possono ridursi a questi:

1° coloro che, da padre italiano, sono nati sul territorio della repubblica, da questa vengono considerati e trattati come argentini e da noi come cittadini nostri;

2° la moglie e i discendenti loro legittimi o naturali si trovano nelle stesse condizioni;

3° l'italiano che naturalizzato argentino abbia così perduto la cittadinanza originaria ma, ritornato nel regno, la riacquisti sulla base dell'art. 13 Codice civile, rimane pur sempre argentino di fronte alla repubblica (1).

(1) Trascuro i casi di conflitti per nascita all'estero dei figli di argentini originari, che non ci interessano.



Invece l'italiano che abbia ottenuta la cittadinanza argentina si trova in condizione perfettamente regolare, perchè ha cessato di essere italiano (art. 11, n. 2, Cod. civ.): ed altrettanto può dirsi del figlio, minore al momento della naturalizzazione paterna, il quale abbia ottenuto la carta di cittadinanza con l'arruolarsi nell'esercito argentino.

I conflitti sorgenti dalle due legislazioni sono tutti di natura positiva: da essi non deriva mai, come in quelli negativi, una mancanza di cittadinanza, ma bensì invece un cumulo; quella doppia nazionalità già esaminata sopra e che è causa di gravi inconvenienti per gli individui e per gli Stati interessati, ognuno di questi affermando recisamente ed esclusivamente la potestà propria sulla stessa persona.

I nostri concittadini che si trovano nell'Argentina possono essere ripartiti in tre categorie:

1° coloro che son considerati e trattati come italiani dall'Italia, come argentini dall'Argentina (per effetto dei conflitti 1 e 2);

2° coloro che per aver soltanto stabilito il loro domicilio o la loro residenza laggiù, sono considerati e trattati come italiani tanto dall'uno che dall'altro Stato;

3° coloro che, per essersi naturalizzati nella repubblica, hanno perduto la cittadinanza originaria, e sono quindi tanto qui che là trattati e considerati come argentini.

Di queste tre categorie soltanto la prima e la seconda possono provocare l'attenzione e l'interesse dei due Stati e formar oggetto di accordi. Le persone appartenenti alla terza si trovano, come ho detto, in una condizione perfettamente regolare: hanno infranto il vincolo originario, hanno assunto un vincolo nuovo e nulla è da innovare rispetto ad essi: della nostra popolazione laggiù questi sono una piccola minoranza.

XVIII. — Ma rispetto agli individui della categoria seconda, l'Italia dovrebbe anzitutto assumere di fronte all'Argentina l'impegno di consigliare, favorire e facilitare loro l'acquisto della cittadinanza locale: prima di tutto con l'abrogare rispetto ad essi l'art. 11, n. 2 Codice civile (« La cittadinanza si perde da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero ») e con l'esonerarli, nel modo che esporrò più sotto, dal servizio militare; poi col dimostrar loro per mezzo dei consoli, degli uffici di protezione informazione ed avviamento al lavoro stabiliti nell'Argentina e dagli ispettori d'emigrazione viaggianti tutto il vantaggio che possono risentire e la utilità che può venire all'Italia dall'acquisto della cittadinanza locale.

Questa misura che può sembrare assai strana e punto simpatica più non appare tale quando chi diventa argentino non cessi

per questo di rimanere italiano; e la grande utilità che risentirebbe l'Argentina dal notevolissimo e quasi immediato aumento, per opera nostra, del suo popolo sarebbe, di fronte a noi, giustificata dalle concessioni che per corrispettivo da quello Stato dovremmo ottenere: principalissima, quella che dovrebbe trovare la sua formulazione nella Convenzione e per la quale i due Stati contraenti dichiarassero di riconoscere come tutti gli italiani che si naturalizzeranno argentini e tutti coloro che ora sono dall'Italia considerati e trattati esclusivamente come italiani, e dall'Argentina esclusivamente come argentini saranno considerati dall'uno e dall'altro Stato come appartenenti ad un tempo all'Italia ed all'Argentina.

Questo è il principio fondamentale creatore di una nuova cittadinanza italo-argentina, affermando cioè la doppia nazionalità, il quale risolverebbe radicalmente i conflitti sopra indicati, ma altri d'altra natura ne farebbe sorgere: mal si concepisce infatti la contemporanea appartenenza di una persona a due Stati, senza una serie di provvedimenti intesi a determinare i limiti della potestà dei due Stati sulla stessa persona.

Sarebbe prima di tutto necessario e logico riconoscere che all'italo-argentino spettano tutti i diritti e sono imposti tutti i doveri risultanti dalla sua cittadinanza argentina. Nessuna diversità può esistere tra lui ed un individuo di semplice cittadinanza locale. E veramente invano si potrebbe pretendere da quella repubblica che riconoscesse una appartenenza all'Italia di tutti coloro, cui essa attribuisce o concede la sua cittadinanza, se da quel riconoscimento dovesse derivarne qualche limitazione all'esercizio della sua potestà d'impero su di esso individuo.

Ma a questo punto sorgono le due fondamentali obiezioni che si presentano alla mente di chiunque: nel caso disgraziato d'una guerra tra i due paesi, l'italo-argentino dovrebbe quindi portar le armi contro l'Italia? in qual modo poi, da quale legge sarebbe egli retto nei suoi diritti privati?

XIX. — Nessuno vorrà accusarmi di soverchio ottimismo se ritengo una guerra tra l'Italia e l'Argentina estremamente improbabile. La grande distanza tra le due potenze; la diversità degli interessi e della politica; la impossibilità di uno spirito di rivalità tra esse e di un desiderio di conquista dell'una sull'altra sono tutte circostanze che fortunatamente tengono lontano il pauroso fantasma di una lotta cruenta. Certo controversie tra i due Stati potranno sorgere, ma alla loro pacifica risoluzione provvede ottimamente il recente trattato di arbitrato.



Ma siccome previsioni sicure non è possibile fare e non si può escludere assolutamente la possibilità di una guerra, ognuno dei due Stati potrebbe per tale dolorosa ipotesi obbligarsi a non chiamare sotto le armi le persone rivestite della cittadinanza dei due paesi belligeranti. L'Argentina non richiamerebbe in servizio gli italo-argentini che appartenessero alla riserva e congederebbe, temporaneamente, coloro tra essi che fossero in servizio attivo; e lo stesso farebbe l'Italia per coloro che ritornati in patria avessero ripresa piena ed intera l'antica nazionalità.

In parte almeno già a ciò provvede la Costituzione argentina, la quale stabilisce all'art. 6: « Ogni cittadino argentino è obbligato ad armarsi in difesa della patria e di questa Costituzione. I cittadini per naturalizzazione sono liberi di prestare o no questo servizio per 10 anni dal giorno in cui ottengono la carta di cittadinanza ». Il concetto da me propugnato è in questo articolo contenuto in germe; si dovrebbe però prescrivere che tutti gli italo-argentini (e non solo quelli per naturalizzazione) fossero per sempre impediti (e non soltanto autorizzati a non farlo) di prender parte ad una guerra fra i due Stati.

Il sacrificio che farebbe l'Argentina sarebbe, chi ben guardi, assai lieve; essa rinuncerebbe cioè a contare sulla difesa che può prestarle codesto gruppo dei suoi cittadini per il solo ed estremamente improbabile caso di una guerra con l'Italia; si avverta poi anche che se essa dovesse malauguratamente scoppiare, sarebbe quasi certamente combattuta soltanto sul mare e che ben rari sarebbero gli italo-argentini soggetti alla leva marittima.

Non mi nascondo certo come tale regolamento possa sembrare ripugnante a più d'uno. Lo propongo per il desiderio di trovare un mezzo di risolvere la più grave delle difficoltà cui dà luogo la doppia cittadinanza, e non mi illudo circa alla probabilità che sulle basi proposte possano i due Stati venire ad un accordo.

XX. — Quanto al regolamento dei diritti privati, l'italo-argentino dovrebbe dal momento in cui assume la doppia cittadinanza e finchè questa duri, essere trattato dovunque, anche di fronte ai nostri Tribunali, come un cittadino argentino. L'Italia che ha riconosciuto la appartenenza di codesta persona in diritto e in fatto all'Argentina non può rifiutarsi di considerarlo anche per i suoi diritti privati come argentino; prevarrebbe così in un certo senso il principio del domicilio, il quale condurrebbe alla applicazione di una sola tra le due nazionalità.

L'ammettere che per una parte assai importante dei suoi diritti privati, qual'è quella necessaria (per adoperare il termine del Man-

cini) codesto individuo che pure è italiano, sia davanti ai nostri giudici trattato come argentino, può ripugnare a chi, fedele alla dottrina classica della scuola italiana, crede ancora che la parte necessaria del diritto privato sia una emanazione diretta dei caratteri nazionali dell'individuo, ma non certo a chi ritenga che gli articoli 6 e 8 Tit. 1 Cod. civ. abbiano diverso e più giuridico fondamento. E si può comprendere come l'Italia possa modificare, di fronte a codeste persone, la sua legislazione precisamente per accomodarla agli speciali bisogni, alle peculiarissime condizioni in cui esse si trovano.

Su questo punto mi limito ad accennare più che a svolgere il mio concetto: nelle pagine di questa *Rivista* non posso seguirlo in tutte le sue applicazioni: mi riservo di farlo altrove e di mostrare come tutte le elegantissime e nuove questioni cui la doppia nazionalità nei rapporti del diritto privato dà origine, non presentino difficoltà veramente insormontabili.

XXI. — Senonchè, ammesso quanto finora son venuto esponendo, è necessario determinare le condizioni in cui l'italo-argentino per i suoi diritti e doveri pubblici si trova di fronte all'Italia: e può dirsi essere questa la condizione di un cittadino che sia stato sospeso dall'esercizio di molti suoi diritti ed esonerato dalla prestazione di molti suoi doveri.

È ovvio che la non attribuzione o la sospensione dall'esercizio dei diritti pubblici subbiettivi e l'esonero dalla prestazione di un pubblico dovere non influisce per nulla sullo stato di cittadino. Per l'età, per il sesso, per infermità, per pena può una persona non godere l'esercizio di alcuni diritti e tuttavia conservare inalterata la sua cittadinanza: lo straniero che abbia ottenuta la naturalità italiana per decreto reale non è nè elettore nè eleggibile, sebbene sia cittadino; così per la nostra legge sull'emigrazione il nostro concittadino emigrato rimane italiano anche se è effettivamente esonerato dalla prestazione del servizio militare: ed altri esempi ancora possono esser dati. Ora l'italo-argentino sarebbe precisamente un cittadino che molto più largamente di qualunque altro è stato sospeso dall'esercizio di molti diritti ed esonerato da molti obblighi.

*Molti diritti? Molti obblighi?* Non è egli effettivamente sospeso ed esonerato da tutti? Non crederei che così dovesse essere.

Certo dovrebbe essere esonerato dal servizio militare: come, del resto, lo è già per l'art. 33 della legge 31 gennaio 1901 il nostro emigrato: nessuna difficoltà teorica o pratica impedisce di ammettere codesto esonero.



Alcune modificazioni dovrebbero però essere portate, nei rapporti con l'Argentina, alle norme di quella legge. Riconosciuto cioè nella repubblica il diritto di arruolare nell'esercito e nell'armata gli italo-argentini, vien meno il corrispondente diritto dell'Italia: alla quale esso diritto spetterebbe invece rispetto a coloro che volessero espatriare quando già fossero per età soggetti al reclutamento ed a coloro che nati all'Argentina o colà emigrati e naturalizzati prima del 16° anno, venissero a fissare prima dei trentadue anni compiuti, il loro domicilio da noi, riacquistando, come vedremo, pienamente l'esercizio di tutti i diritti che spettano al cittadino nostro. In altre parole l'Italia dovrebbe di fronte agli italo-argentini applicare lo stesso principio che vedemmo seguito, in casi simili, da altri Stati, di non sottoporre cioè l'individuo alla prestazione del servizio militare se non quando, pel ritorno in patria, esso cessa dal trovarsi nella condizione di persona a due patrie, e che è seguito nella dottrina e nella pratica americana del Nord come risulta dalla nota del governo di Washington a quello francese del giorno 7 aprile 1861 e da altre dichiarazioni posteriori relative a francesi naturalizzati Americani e ritornati nella prima patria: « È nostra dottrina quella che non si possa esigere il soddisfacimento del servizio militare dall'emigrante naturalizzato che abbia fatto ritorno nel suo paese, a meno che tale soddisfacimento non gli sia chiesto già prima di abbandonare il territorio natio. Non basta d'essere soggetti in via di principio al servizio militare. L'obbligo di prestarlo, in quanto sia fatto dipendere dal tempo, dall'estrazione a sorte e da avvenimenti futuri, non può essere riconosciuto dalla nostra dottrina, ed è necessario quindi, per assoggettare l'individuo ad una simile responsabilità, che siasi avuta una vera diserzione, od un esplicito rifiuto a prendere le armi, dopo di essere stati designati dalla sorte a servire alla nazione, alla quale si ha fin allora appartenuto ».

XXII. — Ma l'essere esonerato dal servizio militare italiano e parificato in tutto al cittadino della Repubblica deve necessariamente far sospendere l'Italo-Argentino dall'esercizio dei diritti politici italiani? Sarebbe in teoria ed in pratica inconcepibile ammettere la sua partecipazione alla funzione elettorale? Non lo credo.

Il governo rappresentativo implica la partecipazione generale dei cittadini ai diritti politici: l'italo-argentino cittadino nostro rimane: e la condizione particolare in cui si trova non è tale da fargli sospendere l'esercizio di un diritto che è ovvio egli abbia interesse ad esercitare, perchè la sua cittadinanza italiana è la conseguenza giuridica dei vincoli di affetto e di attaccamento all'Italia

e che il nostro paese ha interesse che eserciti perchè dell'Italia egli è una forza viva e vitale; anzi la particolare condizione in cui si trova è stata dal nostro paese favorita precisamente perchè egli possa dare ad esso tutta la utilità di cui è capace. Data la multipla cittadinanza è logico che debbano essere sospesi all'individuo tutti quei diritti di fronte ad uno Stato il cui esercizio è incompatibile con la sua appartenenza all'altro: ma il diritto elettorale è tra questi? Finora non abbiamo concepito che questo fosse possibile esercitare se non sul territorio nazionale perchè il popolo era effettivamente col territorio in rapporto costante: ma dato l'esodo di una parte considerevole della popolazione, dato il suo stabilimento fisso in altro Stato senza che ne venga meno l'appartenenza al paese di origine, mi sembra che nessuna difficoltà insormontabile vieti che il diritto elettorale possa esercitarsi anche su territorio diverso da quello dello Stato. Uno dei caratteri del governo rappresentativo sta nella grave e costante influenza che l'elemento sociale deve esercitare sulla pubblica cosa: escludere gli italo-argentini dall'esercizio del diritto elettorale, è togliere ad una parte considerevole ed elevata dell'elemento sociale il modo di esercitare la influenza che logicamente dovrebbe spettarle. Soltanto in questo modo gli interessi, i bisogni, le aspirazioni dei nostri emigrati potranno essere esposti al Parlamento e dirigere saviamente ed utilmente l'azione del Governo alla loro tutela.

Scrive l'Orlando: « per noi gli sforzi che si fanno per attribuire un carattere specifico al diritto elettorale sono vani. Esso effettivamente partecipa alla natura generale di tutti i diritti politici ossia ha una ragione essenzialmente storica. Esso si collega necessariamente allo sviluppo armonico delle istituzioni politiche di un dato popolo e in particolare alla forma rappresentativa di cui è la base. Come diritto politico esso non appartiene all'uomo ma al cittadino e trova insieme la sua fonte e i suoi limiti nel diritto pubblico che solo lo conferisce e lo regola ». Ed è precisamente perchè ha una ragione essenzialmente storica, perchè armonizza con lo sviluppo delle istituzioni politiche, perchè trova la sua fonte e i suoi limiti nel diritto pubblico che questo può farlo esercitare anche dal cittadino all'estero quando in una data fase storica dello Stato questo compie una espansione de' suoi figli all'estero e armonizza con questa l'istituto politico della cittadinanza.

Non è da credere poi che l'Argentina debba aver difficoltà ad ammettere l'esercizio del diritto elettorale da parte degli italo-argentini. La base del loro diritto è da essa riconosciuta col riconoscimento della loro perdurante appartenenza all'Italia: la procedura



della elezione essendo dalla nostra e in genere da tutte le leggi affidata al corpo elettorale stesso può con opportuni accorgimenti essere regolata in modo soddisfacente per ambo gli Stati: e la rappresentanza dei nostri emigrati ai parlamenti argentini ed al nostro può giovare alla Repubblica stessa per regolare l'azione comune e concorrente dei due paesi relativamente a codesta popolazione a duplice nazionalità.

XXIII. — Ed invero, da quanto son venuto dicendo, risulta come le funzioni di ordine e di difesa che allo Stato per sua natura spettano debbano dall'Argentina essere completamente esercitate relativamente agli italo-argentini come relativamente alle altre porzioni del suo popolo, senza nessuna ingerenza dello Stato italiano: la stessa protezione dell'italo-argentino all'estero dovrebbe di fronte a tutti gli Stati, salvo l'Italia, essere esercitata dalla Repubblica. Ma lo Stato moderno ha ormai assunto e va sempre più assumendo funzioni molto gravi ed importanti, le quali non riguardano l'ordine e la difesa del complesso statale, ma il benessere del popolo. Ed è precisamente per codeste funzioni che di lor natura non hanno un carattere strettamente politico che si può concepire come i due Stati coordinino l'opera loro a vantaggio comune loro e degli individui che ai due Stati appartengono. Tanto più che la Repubblica per la vastità del territorio e le enormi distanze tra i centri abitati, per la scarsità della popolazione non facilmente e non perfettamente può provvedere ai molti e vari bisogni specialmente delle popolazioni agricole formate in gran parte di italiani.

Per esempio, comparando la nostra legge di emigrazione con quella di immigrazione e colonizzazione 6 ottobre 1876 della Repubblica Argentina, troviamo come i fini di tutela degli emigranti e i mezzi per raggiungerli sono in tal modo identici, che è ben possibile un accordo tra i due Stati per regolare la loro azione rispettiva armonicamente con minore dispendio di tempo e di denaro, con maggiore semplicità e con più benefici e larghi risultati.

La legge di educazione comune 27 settembre 1875 per la provincia di Buenos-Ayres ammette e riconosce la istruzione privata, la formazione di biblioteche popolari per parte di privati, ecc.: ed è questo un campo in cui largamente può esplicarsi l'azione dell'Italia che dovrebbe, naturalmente svolgersi in modo concordato col governo locale.

E come per l'istruzione, potrebbe il nostro paese agire per la beneficenza ed assistenza pubblica, per favorire la creazione di istituti di credito, di Casse di risparmio, di cooperative di lavoro e di consumo, ecc., aiutando in ogni modo i nostri emigranti contri-

buendo attivamente alla loro elevazione intellettuale e materiale e mantenendo vivo il contatto loro con la madrepatria.

Non ho la fortuna d'aver visitato l'Argentina e studiato sul posto le condizioni dei coloni: ma credo che per chi queste conosce, sia facile suggerire molti altri mezzi per recar loro giovamento senza che il paese che li accoglie abbia ad opporsi.

E perchè dovrebbe farlo? Tale azione dall'Italia esercitata impedisce forse alla potestà d'impero dell'Argentina di esplicarsi liberamente su codesti suoi cittadini? E dal miglioramento delle loro condizioni, dallo sviluppo delle loro energie non trae forse la Repubblica un utile immediato e diretto?

XXIV. — Data la continuità della appartenenza all'Italia dell'italo-argentino, nel caso ch'egli ritorni stabilmente nello Stato d'origine, esso riacquisterà immediatamente l'esercizio di tutti i suoi diritti: e a questo fine sarebbe, sotto vari rispetti, necessaria la sua dichiarazione davanti all'ufficio di stato civile di fissare il suo domicilio in Italia. Da quel momento, senza bisogno di speciali permessi e concessioni da parte del Governo, esso ritornerebbe ad essere cittadino italiano, perdendo, di fronte a noi, la duplice cittadinanza.


Tali, brevemente esposti, i principî che potrebbero informare e regolare le condizioni dei nostri emigrati in Argentina.

È certamente desiderabile che codesto Stato concorra a regolare ed a garantire la condizione degli italo-argentini mediante una convenzione internazionale con l'Italia: se poi a tale convenzione fosse impossibile addivenire, non è da escludere che anche unilateralmente possa lo Stato nostro, con una legge, fissare alcuni almeno dei principî proposti.

G. C. BUZZATI.











DIPLOMA  
ECONOMIA  
"S. COG...  
.....  
.....